

Motivazioni del diniego alla concessione della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, sez. I ter, sent. 15 luglio 2021, n. 8473)

Nella sentenza in epigrafe, i giudici amministrativi hanno statuito che il provvedimento di diniego della richiesta di cittadinanza italiana per motivi di sicurezza non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13553 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, 12;

contro

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, non costituito in giudizio;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del 22.09.2016 con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello *status* di cittadino italiano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, l'istante ha impugnato, per l'annullamento, il provvedimento del Ministro dell'Interno del 22 settembre 2016, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 51, ciò a causa della contiguità del ricorrente con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

A sostegno dell'impugnativa, l'interessato ha formulato censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nonché per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in ragione del mancato invio della prescritta comunicazione; altresì, parte ricorrente deduce l'insufficienza e l'illogicità della motivazione che non consente di percepire le ragioni del diniego e che ha reso, di conseguenza, difficile esercitare pienamente il diritto di difesa.

In particolare, l'istante rappresenta quanto segue:

- di essere in Italia da circa 15 anni dove vive con la moglie e un figlio;
- di lavorare con regolarità e di avere redditi sufficienti, che, tra l'altro, attestano una situazione di piena integrazione sociale;
- di non essere mai stato sottoposto a procedimento penale.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

All'esito dell'udienza del 10 novembre 2020, con ordinanza n. 2127/2020, sono stati disposti incumbenti istruttori a carico dell'amministrazione resistente, per l'acquisizione della documentazione istruttoria sulla base della quale stato adottato il provvedimento impugnato.

Con nota riservata, depositata in data 3 maggio 2021, il Ministero resistente ha adempiuto al predetto ordine istruttorio.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, rappresentando, in sintesi, che il movimento religioso "Ahl-e-Hadith" non ha alcun contatto con movimenti di estremismo islamico.

All'udienza del 5 luglio 2021, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Il diniego impugnato, come esposto nel punto precedente, è basato sul fatto che, dall'attività informativa esperita a carico dell'interessato, è emersa la sua contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

Al riguardo, va anzitutto osservato che, come affermato più volte nella giurisprudenza costante della Sezione, l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che *"si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta"* (TAR Lazio, sez. I Ter, nn. 158/2017 e 1784/2016; Consiglio di Stato,

sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; TAR Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013).

Trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 19 giugno 2012).

In particolare, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che il provvedimento di diniego della richiesta di cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale (poi, comunque, esplicitate dall'amministrazione resistente in sede di adempimento istruttorio, con il deposito in data 3 maggio 2021 della predetta relazione riservata), in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).

Secondo tale orientamento, considerare "insufficiente" tale istruttoria, benché espressamente menzionata, e inadeguato il richiamo scaturito dalla stessa ad una sospetta contiguità con associazioni con finalità non compatibili con i canoni di civile convivenza, oltre a comportare un'indebita invasione nell'ambito di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, finirebbe per mettere a rischio le complessive e complesse finalità di salvaguardia generale sottese alla diagnosi di pericolosità sociale effettuata.

La particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica giustifica, infatti, una assertività di valutazione che però è solo apparente, essendo essa in realtà espressamente e concretamente ancorata agli esiti delle investigazioni effettuate dagli organismi competenti.

In tale contesto, il richiamo ai "motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", contenuto nel provvedimento impugnato, non costituisce dunque una mera clausola di stile, ma tiene conto degli elementi oggettivi e sostanziali acquisiti mediante "l'attività informativa esperita", ancorché di essa non vi sia stata la riproduzione per esteso, secondo la modalità tipica della motivazione *per relationem*.

Ed invero, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2102/2019, "*il parametro della "motivazione sufficiente" non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento "attenuato" dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell'Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso*

dell'Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi, anche per l'incolumità dei loro artefici".

Del resto, la valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è avvenuta sulla base di un accertamento effettuato in modo rituale, il cui esito in termini di prognosi di pericolosità sociale rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame, invero, la contiguità a movimenti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale emersa dall'attività informativa esperita, indica, in primo luogo, l'inaffidabilità dell'istante e, inoltre, integra autonomo motivo ostativo al rilascio della cittadinanza italiana, nessun rilievo potendo assumere, in contrario, l'assenza di procedimenti penali, in quanto la verifica dei motivi ostativi alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti ma attiene alla prevenzione di eventuali rischi per la sicurezza pubblica.

Ciò posto, va osservato che, dall'attività informativa esperita dagli organismi competenti, l'interessato è risultato "vicino" a posizioni estremistiche di stampo islamico e attivo in alcuni movimenti salafiti radicali di origine pakistana.

Al riguardo, il ricorrente, nel negare tale "vicinanza" ai movimenti estremisti citati nella nota informativa, rappresenta altresì la carenza di "precisi e concreti riscontri investigativi".

Sul punto, va osservato che gli elementi apportati dal ricorrente a confutazione delle risultanze investigative non sono affatto in grado di smentire le valutazioni degli organi preposti alla sicurezza nazionale i quali, a prescindere da eventuali sviluppi penalistici, hanno svolto una valutazione in termini di prognosi di pericolosità sociale che non è affetta – come detto – da un evidente travisamento dei fatti e da illogicità.

Ciò posto, a fronte di un elemento ostativo quale quello posto a base del provvedimento ed alla luce delle osservazioni contenute nel ricorso, il preavviso di rigetto si rivela inutile, atteso che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso, in considerazione del principio della conservazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 21 *octies*, comma 2, della stessa legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3458; Sez. II, 12 giugno 2017, n. 1394; Sez. I, n. 2666 del 21 dicembre 2017), ma anche in ragione del carattere secretato delle informazioni assunte a carico dell'interessato, che non ne avrebbe comunque consentito l'ostensione, come prevede l'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministro dell'Interno n. 415/1998 (vgs, tra le altre, TAR Lazio, sez. I Ter, n. 6000/2018).

Peraltro, la particolare cautela che deve ispirare la valutazione di un'istanza di concessione della cittadinanza risulta bilanciata dalla possibilità di reiterarla una volta che siano mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario ovvero, più genericamente, per ottenere il ri-esercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione, una volta decorsi i cinque anni previsti dall'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (cit. Cons. Stato, sez. III, n. 2102/2019).

In sintesi, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione dell'istante e le risultanze derivanti dall'attività informativa esperita nei suoi confronti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e del riferimento al movimento religioso "Ahl-e-Hadith".

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario